

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI FAGNANO OLONA

Rep. n. XX del XXXXX

**CONCESSIONE CHIOSCO AD USO COMMERCIALE UBICATO NEL
PARCO "AVIS AIDO"**

Totale complessivo Euro _____

L'anno ____ il giorno ____ del mese di _____, presso la sede municipale del Comune di Fagnano Olona sita in Piazza Cavour n. 9 avanti a me, _____, Segretario Generale del Comune di Fagnano Olona, autorizzato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono comparse le Parti come sotto costituite e rappresentate:

a) _____, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, la quale interviene nel presente atto nella qualifica di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Fagnano Olona, con sede in Fagnano Olona, Piazza Cavour n. 9, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, (C.F. /P. IVA del Comune: 00214240129), di seguito nel presente atto denominato semplicemente concedente;

b) Sig. _____, – COD. FISC. _____, identificato mediante Carta Identità n. _____ rilasciata dal Comune di _____ in data in corso di validità, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di _____ e, quindi, in nome e per conto di _____, di seguito denominato concessionario;

detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono certo e faccio fede, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale,

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di G.C. n. 54 del 23/03/2026 è stata definita la procedura per l'affidamento del chiosco ad uso commerciale ubicato nel parco "AVIS AIDO" del Comune di Fagnano Olona, sono stati approvati gli indirizzi per la concessione e si è dato mandato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente di predisporre tutti gli atti conseguenti;

- con Determinazione n. ... del ... del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente è stato approvato il relativo bando ad evidenza pubblica con tutti gli allegati;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DESTINAZIONE DELL'AREA

Il Comune di Fagnano Olona, come sopra rappresentato, affida a titolo di concessione a _____, di seguito definito Concessionario, che accetta, il chiosco ad uso commerciale ubicato nel parco "AVIS AIDO" in via Vittorio Emanuele snc. Il chiosco e l'area circostante sono meglio identificati nella planimetria allegata al presente atto.

La concessione prevede la gestione e la manutenzione ordinaria del chiosco bar (censito al NCEU di Fagnano Olona al Foglio 12 - Part. 10428 - Sub. 701), in prefabbricato di legno, per lo svolgimento di attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande e la manutenzione ordinaria, custodia e sorveglianza del parco secondo le modalità precisate nella documentazione di gara.

Costituiscono infatti parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente acclusi, il bando ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione e tutti i relativi allegati.

Il Concessionario si dichiara edotto del fatto che, trattandosi di immobile facente parte del patrimonio indisponibile dell'Ente concedente, il presente rapporto non è regolato dalla disciplina privatistica, ma da quella pubblicistica.

Qualsiasi modifica dello stato dei luoghi deve essere preventivamente concordata e/o autorizzata dai competenti uffici comunali, pena la decadenza della concessione stessa,

l'incameramento della cauzione, la demolizione di quanto realizzato a cura e spese del Concessionario, con riserva di ogni più ampia azione legale per il risarcimento del danno. Il chiosco e l'area in oggetto dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti di cui al Capo III della L.R. 6/2010, come meglio dettagliato all'art. 6 della presente concessione.

Il Concessionario, in presenza dei necessari presupposti di legge, potrà organizzare sull'area di pertinenza anche attività ricreative, culturali e del tempo libero e piccoli trattenimenti, nella piena osservanza delle rispettive normative di settore. Tali attività dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio di Polizia Locale, ufficio preposto al rilascio delle relative autorizzazioni.

Il concessionario è autorizzato ad eseguire i lavori necessari alla sistemazione e manutenzione dell'area, previo ottenimento dei permessi, autorizzazioni e nulla osta, se ed in quanto richiesti dalla normativa vigente.

La destinazione dell'area ad uso diverso da quello concesso comporta la decadenza della presente concessione.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni SEI (sei) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto, con facoltà di rinnovo.

Il Concessionario dovrà prendere in carico l'area con le strutture annesse entro 30 giorni dalla firma del presente atto, mediante sottoscrizione di apposito verbale di consistenza da redigersi in contraddittorio tra le parti e che formerà parte integrante del presente contratto.

La concessione non si rinnova tacitamente alla scadenza, per effetto del mero contegno inerte dell'ente concedente.

ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

Il Concessionario versa all'Amministrazione Comunale il canone annuo aggiudicato in un'unica soluzione con avviso pagoPA di Euro _____ entro il 31 gennaio di

ogni anno.

Detto canone sarà aggiornato annualmente dall'inizio del secondo anno di concessione (e, dunque, dall'anno 2027), in ragione del 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Per l'anno 2026 il canone annuale, riproporzionato alla effettiva durata della concessione, è stato versato in data ___/___/2026 per l'importo di € _____.

ART. 4 – ONERI E RESPONSABILITÀ DEL CONCEDENTE

L'Amministrazione Comunale si impegna alle seguenti prestazioni:

- consegnare al Concessionario i beni oggetto del contratto;
- farsi carico di eventuali spese di manutenzione straordinaria (restano a carico del concessionario gli interventi di manutenzione straordinaria causati da negligenza nella manutenzione, mancanza di controllo degli utenti nella fruizione del servizio e mancato rispetto delle previste operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria);
- provvedere al pagamento della corrente elettrica per l'illuminazione del parco, nonché delle ulteriori utenze connesse all'utilizzo dell'area verde (acqua).

ART. 5 – ONERI E RESPONSABILITÀ A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario accetta il compendio nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna, stato perfettamente noto al Concessionario stesso.

Il Concessionario è costituito custode dell'area oggetto di concessione e, pertanto, responsabile a norma degli artt. 2043, 2049 e 2051 del Codice civile di ogni conseguenza.

Nell'esecuzione del contratto il Concessionario si impegna a garantire:

a) l'APERTURA e la CHIUSURA dei cancelli del PARCO tutti i giorni di ogni anno come segue:

- periodo invernale (1 novembre – 31 marzo) = dalle ore 10.00 alle ore 17.00 ovvero fino all'ora di chiusura del chiosco;
- periodo estivo (1 aprile – 31 ottobre) = dalle ore 08.00 alle ore 20.00 ovvero fino all'ora

di chiusura del chiosco;

b) l'APERTURA del CHIOSCO, per almeno sei giorni la settimana, nei seguenti orari:

- periodo invernale = minimo 15.00-17.00, massimo 09.00-21.00 salvo variazioni da concordarsi con l'Amministrazione Comunale;
- periodo estivo = minimo 09.00-20.00, massimo 08.00-01.00 salvo variazioni da concordarsi con l'Amministrazione Comunale.

È prevista comunque la facoltà di tenere aperto il chiosco per sette giorni la settimana e di chiudere lo stesso per un massimo di quattro settimane l'anno, di cui due consecutive, previa comunicazione scritta al Comune, garantendo ugualmente l'apertura e la chiusura dei cancelli del parco secondo le modalità precedentemente illustrate.

È ammessa la protrazione dell'orario di chiusura, da concordare con l'Amministrazione Comunale, nelle seguenti ricorrenze:

- notte dal 24 al 25 dicembre;
- notte dal 31 dicembre al 01 gennaio;
- settimana del Carnevale.

Il Concessionario si impegna inoltre a:

- farsi carico dei costi relativi alle utenze (acqua, luce e gas) già attive, necessarie alla gestione del chiosco relativamente al periodo di concessione, richiedendone la voltura entro otto giorni dalla stipula della concessione;
- provvedere al reperimento di attrezzatura funzionale alla piena fruibilità degli spazi del chiosco bar;
- provvedere alla MANUTENZIONE ORDINARIA del chiosco e dell'area esterna di pertinenza, oltre che alla manutenzione ordinaria del parco stesso (pulizia, raccolta e conservazione dei rifiuti, diserbo meccanico delle aree pavimentate, taglio del prato);
- custodire e sorvegliare lo spazio giochi, al fine di contribuire alla tutela e alla conservazione delle attrezzature;
- provvedere al pagamento della tariffa rifiuti secondo la metratura del chiosco;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi periodici per la verifica dello stato manutentivo dei beni oggetto di concessione;

Il Concessionario esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando il Concedente da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 cc e tenendolo indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa.

Il Concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno, responsabilità derivanti e/o connessi alla concessione dell'immobile stesso nei confronti di persone o cose.

Il Concessionario assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per fatti/comportamenti dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cc.

Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento delle attività che dovranno essere improntate a condizioni di massima sicurezza. È, inoltre, a carico del Concessionario ogni intervento necessario all'adeguamento alle vigenti norme e misure di sicurezza ed a ogni onere e responsabilità connesse per le incombenze ed adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e altre prescrizioni di legge.

Il Concessionario assicura, inoltre, che dalle attività svolte all'interno dell'area non possono derivare disturbi e interferenze di qualsiasi natura.

Qualora tuttavia si verificassero disturbi attribuibili all'attività svolta, il Concessionario provvederà ad eliminare le cause di disturbo nel minor tempo possibile.

Il Concedente, direttamente o a mezzo di personale da esso incaricato, avrà facoltà di accedere all'area nel corso della concessione per la verifica di osservanza della presente da parte del Concessionario, previa comunicazione allo stesso ed adottando gli accorgimenti necessari al fine di recare il minor disagio possibile.

ART. 6 – ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il Concessionario dovrà attivare nella struttura un'attività di somministrazione di alimenti e bevande compatibili con le leggi in materia, previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia commerciale ed igienico sanitarie, fatto salvo l'eventuale necessario adeguamento dei locali che dovrà avvenire a cura e spese del

Concessionario medesimo, il quale dovrà inoltre garantire il mantenimento dei requisiti professionali relativi all'attività di somministrazione alimenti e bevande per tutta la durata della concessione.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi al suddetto esercizio, ivi compresi quelli fiscali.

ART. 7 – GARANZIE

Il Concessionario ha assicurato gli spazi dell'immobile concessi rispetto alla copertura incendi, infortuni e alla Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) per i danni a persone e cose, incluso anche il Concedente, a qualunque titolo presenti nei locali, polizze e quietanze depositate agli atti, come segue:

- Polizza Assicurativa (Incendio) n. _____ decorrente dal _____
con scadenza il _____, massimale _____, stipulata con la società

- Polizza Assicurativa (Infortuni) n. _____ decorrente dal _____
con scadenza il _____, massimale _____, stipulata con la società

- Polizza Assicurativa (Responsabilità Civile verso Terzi - RCT) n. _____ decorrente
dal _____ con scadenza il _____, massimale _____, stipulata con la
società _____

Il Concessionario si impegna a mantenere la validità delle suindicate polizze assicurative per tutta la durata del presente rapporto contrattuale e a trasmettere al Concedente le quietanze annuali che attestano l'avvenuto pagamento del premio, senza che da ciò consegua alcun dovere di controllo/sostituzione in capo al Concedente.

La stipulazione di tali polizze, in ogni caso, non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità avendo esse il solo scopo di ulteriore garanzia.

L'Amministrazione comunale si riserva il controllo, in qualunque momento a semplice richiesta, del rispetto degli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli impegni assunti con il presente contratto e a copertura di eventuali danni arrecati all'immobile e/o ai beni concessi, il Concessionario ha versato apposita cauzione di € _____ (euro _____/00) pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo.

Detta cauzione, non fruttifera di interessi, verrà restituita al termine del rapporto concessorio, entro 30 giorni dalla verifica a cura di un tecnico del Settore competente, dell'assenza di danni e posto che nel corso del rapporto concessorio il Concessionario abbia puntualmente rispettato tutti gli impegni assunti.

ART. 8 – MIGLIORIE E ADDIZIONI

Eventuali migliorie ed addizioni potranno essere realizzate dal Concessionario, previa autorizzazione scritta del Concedente ed ottenimento dei necessari titoli abilitativi, con accollo esclusivo dei costi di realizzazione e con rinuncia a qualsiasi rimborso, risarcimento o ristoro delle somme spese.

Tutte le migliorie e addizioni, al termine della concessione rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale, senza che il Concessionario possa pretendere rimborso o indennizzo alcuno o possa eccepire la compensazione tra miglioramenti e danneggiamenti, ciò anche in deroga agli artt. 1592 e 1593 cc.

Il Concessionario ha la facoltà di dotarsi, a sua esclusiva spesa ed onere, delle attrezzature fisse e degli arredi per il corretto svolgimento delle attività onde assicurare la corretta esecuzione della Concessione. Tali attrezzature diverranno di proprietà e nella disponibilità del Concedente termine della concessione

ART. 9 – INADEMPIENZE, DECADENZA, REVOCA E RECESSO DEL CONTRATTO

PAR. 9.1 – INADEMPIENZE

In caso di mancato rispetto delle condizioni previste nel bando e nella presente concessione il Comune muove addebito specifico con lettera trasmessa mediante P.E.C.

È facoltà del Concessionario di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione, delle controdeduzioni scritte.

Se le controdeduzioni non sono ritenute fondate o sufficienti, il responsabile del settore, con provvedimento motivato da comunicarsi via P.E.C., applica una penalità di importo non inferiore a euro 50,00 e non superiore a euro 200,00 per ciascuna infrazione.

L'importo della penalità deve essere versato alla Tesoreria Comunale entro dieci giorni dal ricevimento del provvedimento. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune si avvale del deposito prestato.

PAR. 9.2 – DECADENZA

La decadenza potrà essere pronunciata dall'Ente concedente in caso di:

- uso dell'immobile diverso da quello fissato dalla presente concessione;
- incuria nella manutenzione ordinaria dei beni oggetto della concessione;
- mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria rilevati in sede di sopralluogo periodico per la verifica dello stato manutentivo dei beni concessi;
- perdita dei requisiti soggettivi e professionali di cui agli artt. 65 e 66 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6;
- mancato pagamento del canone annuo entro il termine di cui all'art.3;
- inosservanza del divieto di cessione del contratto di cui all'art.13;
- inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti, alla quale non si è ottemperato entro 1 (uno) mese dalla data di comunicazione di diffida da parte del Responsabile competente;
- perdita dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione previsti dal codice degli appalti D.lgs. 36/2023 s.m.i.;
- mancato o parziale godimento dell'area;
- mancato pagamento del premio o mancato rinnovo della polizza R.C. verso terzi di cui all'art. 7 del presente accordo;
- violazione degli altri obblighi previsti dall'art. 5 del presente accordo.

Prima di pronunciare la decadenza l'Ente Concedente trasmetterà via P.E.C. al Concessionario una diffida con la quale assegnerà un termine per rimuovere le

inadempienze, dopo di che, ove il Concessionario non abbia ottemperato, emetterà provvedimento di decadenza, salvi i diritti ad esso competenti, compresi i danni diretti e indiretti.

Nel caso di decadenza della concessione, l'area rientrerà nella piena disponibilità del Concedente senza corresponsione di alcuna somma a titolo di indennizzo per i lavori eventualmente eseguiti e per le opere realizzate sullo stesso. Fino all'effettiva riconsegna, che dovrà essere fatta entro sette giorni dalla data della pronunciata decadenza, con sottoscrizione di apposito verbale, verrà imputato il canone di concessione in quota proporzionale. Resta salva la facoltà per il Concedente di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

PAR. 9.3 – REVOCA

Ai sensi dell'art. 21 *quinquies* legge 241/1990, la concessione può essere revocata, sospesa o modificata con atto motivato del Responsabile del Settore concedente.

La revoca, la sospensione o la modificazione della concessione, sarà preceduta da comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 legge 7/8/1990, n. 241.

Nessun indennizzo e/o risarcimento è dovuto, in alcun caso, al Concessionario in caso di revoca.

PAR. 9.4 – RECESSO

Il Concessionario potrà recedere dalla presente concessione con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, da comunicare al Concedente a mezzo P.E.C. Il recesso non comporta il venir meno dell'obbligo di versamento del canone sino al completo sgombero e la rimessione in pristino del bene in concessione.

Qualora non venisse rispettato il termine di preavviso anzidetto, il deposito cauzionale verrà introitato dall'Amministrazione quale penale.

Il recesso non dà luogo alla restituzione del canone già versato.

ART. 10 – RICONSEGNA DEL PARCO E DEL CHIOSCO

Alla scadenza della concessione, sia essa naturale o per revoca, decadenza o recesso il Concessionario dovrà lasciare l'immobile libero da persone e cose.

La riconsegna del chiosco bar avverrà entro 7 giorni dalla scadenza del termine (o dalla revoca/decadenza/recesso) mediante sottoscrizione di apposito Verbale che consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio tra concedente e concessionario, della consistenza e dello stato di fatto dei beni concessi.

Qualora alla scadenza dei termini di vigenza della presente concessione il Concessionario continui a detenere l'immobile, nelle more del rilascio o dello sgombero dello stesso, il Concessionario dovrà corrispondere un'indennità che si conviene fin da ora del medesimo importo del canone annuo, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento dello stesso.

Il Concessionario dovrà provvedere alla rimessa in pristino dello stato con oneri a proprio carico, fatta salva la facoltà del Comune di lasciare immodificate, senza nulla dovere al Concessionario, quelle opere che, a suo insindacabile giudizio, ritenesse opportuno mantenere.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par.1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi degli art.13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo:

comune.fagnanoolona.va.it/informativa-privacy/.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:
Piazza Cavour n. 9 – Fagnano Olona VA, email: dpo@comune.fagnanoolona.va.it

ART. 12 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni relative ai provvedimenti antimafia di cui alla legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 13 – SUBCONCESSIONE

Non è ammessa la subconcessione, salvo insindacabile autorizzazione da parte della amministrazione comunale.

ART. 14 – MODIFICHE DELLA CONCESSIONE E FORO COMPETENTE

Ogni modifica al presente atto dovrà essere formulata in forma scritta a pena di nullità. Eventuali acquiescenze o tolleranze del Concedente non costituiranno, in alcun caso, modifiche contrattuali.

Qualsiasi eventuale controversia, qualora non definita bonariamente, sarà devoluta al foro di Busto Arsizio. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Si intendono espressamente richiamate e accettate dal Concessionario le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il rispetto degli obblighi di condotta previsti nel regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, emesso con

Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2013 n. 62, nonché nel Codice di Comportamento del Comune di Fagnano Olona, scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune. La violazione degli obblighi derivanti dal codice suddetto comporterà la decadenza della presente concessione.

ART. 17 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI

Tutte le spese contrattuali e conseguenti, compresa l'imposta di registro e di bollo, sono a carico del Concessionario. Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese relative alla presente concessione dirette ed indirette, comprese eventuali sanzioni, interessi e comunque ogni altro onere fiscale inerente il presente atto.

ART. 18 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per gli effetti della presente concessione, il Concedente elegge domicilio presso la propria sede in Fagnano Olona alla Piazza Cavour n. 9, con domicilio digitale PEC: protocollo.fagnanooolona@legalmail.it.

Il Concessionario elegge il proprio domicilio presso: _____

Con domicilio digitale PEC: _____.

Tutte le comunicazioni da effettuarsi in dipendenza del presente atto dovranno essere effettuate per iscritto e inviate tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

ART. 19 – SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 53 comma 16 *ter* D.lgs. n. 165/2001 il concessionario in persona del Sig. _____ attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti comunali che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della associazione/impresa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 20 – CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile, il Concessionario dichiara di accettare e di approvare specificamente le seguenti clausole:

art. 2 – durata della concessione; art. 3 – modalità e termini di pagamento; art. 5 – oneri e responsabilità a carico del concessionario; art. 8 – migliorie e addizioni; art. 9 inadempienze, decadenza, revoca e recesso del contratto; art. 13 – subconcessione; art. 14 – modifiche della concessione e foro competente.

ART. 21 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di Concessioni.

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su __ facciate a video sin qui e viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s D.lgs. 7.03.2005, n. 82.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il COMUNE DI FAGNANO OLONA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

firmato digitalmente

Per il CONCESSIONARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

firmato digitalmente

Io sottoscritto, Segretario Comunale, atteso che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, co. 1 lettera f) del codice dell'amministrazione digitale (CAD)

firmato digitalmente